

Contratto: PESCA MARITTIMA - Imprese private

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima

1° OTTOBRE 1984

(Decorrenza: 1° ottobre 1984 - Scadenza: 30 settembre 1987)

Parti stipulanti

Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA)
e
FILZIAT-CGIL
FILM-FIT-CISL
UIL-TRASPORTI MARITTIMI

Testo del c.c.n.l.

PREMESSA

Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano l'istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca, Federazione nazionale delle imprese di pesca, in incontri di carattere annuale con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.

Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico ed ai piani di razionalizzazione delle risorse marine (legge n. 41/1982) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.

La Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.

Le parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.

Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore, ivi compreso il movimento cooperativo, per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.

Art. 1

(Definizione del contratto)

Il presente contratto di lavoro si applica al personale imbarcato sulle navi da pesca nazionali, che effettuano l'esercizio della pesca:

- A - costiera locale entro le 6 miglia
- B - costiera ravvicinata entro le 20 miglia
- C - mediterranea di altura oltre le 20 miglia
- D - oceanica oltre gli Stretti.

Art. 2

(Tipi di contratto di imbarco)

Il rapporto di lavoro, di norma, sarà a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un tipo particolare di pesca.

La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi di legge, verrà redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.

Art. 3
(Tabelle di armamento e di esercizio)

Le tabelle minime di armamento e quelle di esercizio della pesca verranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l'armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza della Autorità marittima, tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione.

Art. 4
(Infrazioni disciplinari e sanzioni)

Nei confronti del marittimo che si renda responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.

I provvedimenti disciplinari adottati dal Comandante dovranno essere annotati sul giornale di bordo e comunicati agli interessati, che avranno facoltà di reclamo all'armatore oltrechè all'Autorità marittima, anche tramite l'organizzazione sindacale.

Art. 5
(Reclami dei marittimi)

Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione del presente contratto e sulla liquidazione delle competenze debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, all'Ufficiale capo servizio o al Comandante che li prenderà in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

Art. 6
(Controversie sindacali)

Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale mediante apposita commissione paritetica.

Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra aziende e lavoratori, quando riguardano l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, saranno esaminate fra le organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori.

La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.

In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Art. 7
(Riposo settimanale)

Il riposo settimanale non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali consecutive. Tuttavia, nella impossibilità di trovare una soluzione nazionale, l'orario di lavoro verrà concordato localmente a seconda delle esigenze e dei tipi di pesca.

Art. 8
(Orario di lavoro in navigazione oltre gli stretti)

Durante la navigazione l'orario di lavoro è normalmente di 8 ore giornaliere per tutto il personale.

Il servizio di guardia verrà diviso in tre turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24 ore, alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.

La composizione minima per ogni guardia non potrà essere inferiore a 1 ufficiale e 2 marinai in coperta e ad 1 ufficiale con 1 ingrassatore o altro in macchina.

Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l'orario normale di 8 ore e sarà regolato secondo le esigenze del servizio, compreso nell'arco di tempo tra le ore 6 e le ore 20 con interruzione per i pasti.

Art. 9

(Orario di lavoro a terra - entro il Mediterraneo)

Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.

Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.

Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori verrà corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere, con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:

Capitano o motorista - operaio specializzato

Marinaio - operaio qualificato

Mozzo - manovale

Qualora i lavori venissero effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non potrà essere inferiore a quanto previsto sopra.

I pasti, durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

Art. 10

(Lavori per la manutenzione e pulizia della nave - pesca oceanica)

Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso di lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Art. 11

(Lavori inerenti la pulizia degli alloggi - pesca oceanica)

L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario.

La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 12

(Servizio merci e provviste - pesca oceanica)

L'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature di pesca, ecc. saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati.

In mancanza dei lavoratori stessi le operazioni suddette dovranno essere eseguite dal personale di bordo che, per le ore dedicate a questi lavori, avrà diritto al compenso per lavoro straordinario, se compiuto nell'orario normale, ed al compenso maggiorato del 100% se compiuto oltre l'orario normale.

Art. 13

(Retribuzioni - vedi tabelle allegate)

L'equipaggio viene retribuito alla parte con una percentuale sulla produzione, con un minimo garantito di cui alle tabelle allegate.

Qualora la retribuzione, calcolata nell'arco dell'anno o nella campagna di pesca speciale, non comporti per il pescatore una retribuzione base mensile uguale o superiore al minimo garantito l'armatore provvederà a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella tabella dei minimi garantiti.

Per coloro che non completano l'anno d'imbarco la media verrà calcolata per il periodo di effettivo imbarco. Qualora il marittimo imbarcato per un solo mese non abbia raggiunto il minimo l'armatore ne corrisponderà la differenza fino al raggiungimento del minimo garantito.

Per produzione si intende:

- prodotti ittici catturati e commercializzati;
- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
- eventuali premi di assicurazione derivanti dal salvataggio di altri natanti.

Dalla somma ricavata verranno detratte le seguenti spese:

- il consumo effettivo del gasolio e dei lubrificanti (olio e grasso);
- il vitto consumato a bordo;
- il ghiaccio e la carta necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
- le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;
- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi i diritti di mercato);
- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque di altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;
- quota di servizio di cui all'art. 35.

Le spese non previste da quanto sopra sono a totale carico dell'armatore.

Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, sarà ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio. E' necessario, tuttavia, il rispetto degli usi e consuetudini locali laddove il trattamento economico per i lavoratori, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso.

La parte spettante all'equipaggio verrà ripartita proporzionalmente tra i componenti l'equipaggio, tenendo conto delle stesse consuetudini locali.

Qualora condizioni oggettive lo consentano, l'equipaggio potrà essere retribuito con una retribuzione mensile fissa ed un premio di produzione di cui all'art. 14.

La retribuzione fissa è stabilita dalla cifra riportata alle colonne 5 e 6 delle tabelle allegate, rispettivamente per la pesca mediterranea e quella oltre gli stretti.

Art. 14 (Premio di produzione)

Sulla quantità di pesce pescato verrà corrisposta una percentuale che a partire da un minimo aumenterà gradualmente in proporzione alle quantità prodotte, con distinzione della qualità.

La contrattazione delle percentuali e degli scaglioni di quantità verrà concordata fra le organizzazioni locali in relazione al tipo di nave e di pesca.

Tale premio sarà corrisposto alla fine della campagna di pesca per la pesca oceanica e mensilmente nella pesca entro il Mediterraneo.

Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, il premio verrà corrisposto all'atto dello sbarco, sulla base del quantitativo pescato fino al momento della cessazione del servizio.

Art. 15 (Lavoro straordinario eseguito a terra per la pesca entro il Mediterraneo)

Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro, di cui al precedente art. 9, è considerato lavoro straordinario.

La quota oraria viene determinata dalla divisione dell'importo della indennità di navigazione fissa mensile per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.

Compensi per lavoro straordinario per la pesca oltre gli stretti

Durante la navigazione o durante le soste in porto, ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre gli orari stabiliti dall'art. 8 è considerato lavoro straordinario.

I compensi orari per lavoro straordinario sono determinati dalla divisione dell'indennità di navigazione per il coefficiente 173 maggiorati:

- del 20% per lavoro straordinario diurno
- del 30% per lavoro straordinario notturno o festivo
- del 40% per lavoro straordinario notturno festivo.

Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 16
(Vitto - Qualità e quantità dei viveri)

La razione dei viveri è determinata nella qualità e quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione.

Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.

L'armatore provvederà a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Art. 17
(Panatica sostitutiva e convenzionale)

a) Qualora, per causa di forza maggiore, non fosse possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è stabilito in lire 15.000 (due pasti) per ogni membro dell'equipaggio;

b) nei casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione (indennità sostitutiva del preavviso, indennità di fine rapporto di lavoro, gratifica natalizia, ecc.), il valore da attribuire alla panatica è determinato nella seguente misura mensile:

per tutte le categorie L. 45.000.

Il valore giornaliero della panatica convenzionale corrisponde ad 1/26.

Art. 18
(Tredicesima e quattordicesima mensilità)

Ai marittimi sono dovute la gratifica natalizia e la gratifica pasquale, costituite ognuna da una mensilità o pro-rata pari alla indennità di navigazione e valore convenzionale della panatica.

Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino il servizio nel corso dell'anno, la tredicesima e la quattordicesima mensilità saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti.

Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

Art. 19
(Giorni festivi)

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche

b) l'anniversario della Liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1° maggio)

c) le seguenti ulteriori festività:

1° gennaio

lunedì di Pasqua

15 agosto (Assunzione)

1° novembre (Ognissanti)

8 dicembre (Immacolata Concezione)

25 dicembre (Natale) e 26 dicembre (Santo Stefano)

Nei porti sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:

Vigilia di Pasqua

Vigilia di Natale.

Art. 20
(Giorni festivi trascorsi in navigazione - pesca oceanica)

Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro.

Domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali)

Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.

Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.

Art. 21

(Giorni festivi nei porti - pesca oceanica)

Ai marittimi, esclusi il comandante e il direttore di macchina, che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto con turno di porto o siano tenuti a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festività nazionale o di altra festività infrasettimanale e nel pomeriggio dei giorni semifestivi, spetta il compenso di lavoro straordinario per le ore effettivamente prestate.

Al comandante e al direttore di macchina, che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto con turno di porto o che siano tenuti a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno festivo, sarà riconosciuto il corrispondente giorno di riposo compensativo.

Qualora una delle festività nazionali o una delle altre festività normalmente infrasettimanali cada in un giorno di domenica, sarà corrisposto a tutto il personale, in aggiunta a quanto previsto, per i vari casi, dai precedenti commi del presente articolo, un importo pari ad 1/26 della indennità di navigazione.

Qualora una delle festività normalmente infrasettimanali - escluse le festività nazionali - cada in un giorno di domenica, è in facoltà dell'armatore di sostituire l'importo pari ad 1/26 della retribuzione con una giornata di riposo compensativo.

Art. 22

(Ferie)

A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale retribuito (paga, ratei di tredicesima e quattordicesima e valore convenzionale della panatica, di cui all'art. 17) di 30 giorni di calendario.

Pesca oltre gli stretti

L'armatore dovrà accordare il periodo feriale al marittimo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.

Il marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel qual caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all'anno successivo.

Pesca entro il Mediterraneo

La regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandato ad accordi locali collettivi o per singole imprese.

Art. 23

(Termini e modalità di corresponsione delle retribuzioni)

Dato il particolare tipo di gestione del naviglio al quale si riferisce il presente contratto, si conviene di compilare, per ciascun tipo di pesca, le tabelle comprendenti il valore mensile dei vari istituti retributivi che verranno corrisposti alla fine di ogni mese da parte dell'impresa.

Il premio di produzione per la pesca entro il Mediterraneo verrà corrisposto con le indennità fisse di cui al precedente comma; per la pesca oltre gli stretti, i compensi per le ore di lavoro straordinario, il premio di produzione, saranno corrisposti in ogni caso, non oltre 10 giorni dalla fine della campagna di pesca.

Ad ogni marittimo, a termini di legge, sarà fornito a spese dell'armatore un documento equipollente, sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i supplementi liquidati.

Art. 24

(Compensi per funzioni di grado o categoria superiore - pesca oceanica)

Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria.
La funzione diversa dovrà risultare dai libri di bordo.

*Art. 25
(Assicurazioni)*

Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro e le malattie.

L'art. 13 della legge 413 del 26 luglio 1984 prevede che i contributi previsti sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse per ferie, festività e gratifiche allegate ai contratti di lavoro.

L'ammontare dei contributi viene ripartito fra l'armatore e i componenti l'equipaggio secondo le percentuali previste dalle norme generali sulla previdenza.

Eventuali sgravi verranno ripartiti secondo le leggi vigenti.

Ogni anno le parti si incontreranno per l'adeguamento dei salari minimi garantiti.

Qualora fatti o situazioni particolari lo richiedano le parti potranno incontrarsi nel corso del biennio e prendere decisioni sull'argomento.

*Art. 26
(Assegni familiari)*

Gli assegni familiari sono corrisposti ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di legge.

*Art. 27
(Indennità di perdita corredo, strumenti professionali e utensili - pesca oceanica)*

In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata al presente contratto (All. n. 3).

Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.

L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.

*Art. 28
(Risoluzione del rapporto di lavoro)*

Ciascuno dei contraenti può recedere in qualsiasi momento il contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso di 10 giorni indistintamente dal grado o dalla categoria.

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile e per giustificato motivo.

Giusta causa: qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Giustificato motivo: è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

E' in facoltà dell'armatore di sostituire il preavviso con una indennità pari a tante giornate d'indennità di navigazione, panatica sostitutiva e pro-rata delle gratifiche natalizia e pasquale, quanti sono i giorni di preavviso non osservati.

*Art. 29
(Preavviso)*

Il contratto di imbarco può essere risolto dall'armatore con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

- 15 giorni per il personale imbarcato sulle navi oceaniche;
- 10 giorni per il personale imbarcato sulle navi entro il Mediterraneo.

*Art. 30
(Indennità di anzianità)*

Al momento della risoluzione del contratto di imbarco verrà corrisposta al marittimo una indennità nelle seguenti misure annue:

- 22 giorni per il personale imbarcato sulle navi oceaniche;
- 18 giorni per il personale imbarcato sulle navi entro il Mediterraneo.

Le frazioni di anno sono calcolate pro-rata trascurando le frazioni di mese.

Tale indennità è costituita da indennità di navigazione, panatica convenzionale e ratei di 13^a e 14^a mensilità e le festività solo per la pesca oltre gli stretti.

*Art. 31
(Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio)*

Diritto al rimpatrio e modalità relative (pesca oceanica)

Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio del marittimo. Il rimpatrio si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta.

Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.

Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo del piroscalo, motonave, ferrovia, automezzo o aereo.

In caso di viaggi per via aerea è in facoltà dell'armatore di far seguire i bagagli con altro mezzo, ove se ne presenti la possibilità.

L'armatore deve corrispondere al marittimo per tutta la durata del viaggio di rimpatrio, la paga, la panatica in natura o l'indennità sostitutiva, da concordarsi volta per volta e il pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale.

Per i giorni di viaggio per mare sarà corrisposta la indennità rischio mine.

Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente contratto.

Qualora il marittimo interrompesse la campagna di pesca senza un giustificato motivo, l'armatore non è tenuto al rimborso delle spese di viaggio.

Se trascorso un periodo di 4 mesi lontano dai porti nazionali non fosse iniziato o ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo avrà la facoltà, con un preavviso di 15 giorni, al rimpatrio a spese dell'armatore.

*Art. 32
(Vestiaro)*

Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca l'armatore fornirà ogni membro dell'equipaggio del vestiario necessario come: stivali, impermeabili, tute, ecc.

*Art. 33
(Affissione del contratto a bordo)*

Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall'Autorità.

*Art. 34
(Riscossione contributi sindacali)*

Il marittimo potrà presentare direttamente o tramite l'organizzazione sindacale all'armatore una delega a trattenere sulle proprie spettanze l'ammontare del contributo indicato dal sindacato. Il versamento di cui sopra sarà effettuato a cura dell'armatore, secondo le modalità previste dalla delega.

La delega stessa avrà validità fino a quando non sarà revocata.

*Art. 35
(Quota di servizio)*

A titolo di assistenza contrattuale i lavoratori ed i datori di lavoro, con la procedura prevista dall'art. 13 sono tenuti a versare a favore delle organizzazioni stipulanti il presente contratto, un contributo mensile pari allo 0,50% della retribuzione garantita (0,25% a carico del datore di lavoro e 0,25% a carico dei lavoratori).

Tale contributo sarà trattenuto dal datore di lavoro e versato mensilmente alla Federpesca che provvederà alla sua ripartizione tra la stessa e le organizzazioni sindacali stipulanti, secondo accordo tra le parti.

*Art. 36
(Agevolazioni allo studio)*

Durante l'imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderino impegnarsi nello studio, saranno, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.

Durante gli esami i lavoratori studenti usufruiranno dei permessi retribuiti per i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti alla sessione d'esame.

Per la pesca oceanica, durante la navigazione, i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderino impegnarsi nello studio, saranno, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.

*Art. 37
(Trattamento di miglior favore)*

Resta fermo il miglior trattamento eventualmente in atto.

*Art. 38
(Decorrenza e durata)*

Il presente contratto ha validità dal 1° ottobre 1984 al 30 settembre 1987, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non lo disdica almeno due mesi prima di ciascuna scadenza.

* * *

Per quanto riguarda la parte normativa del presente contratto relativa alla pesca oltre gli stretti, allo scopo di ricercare una definitiva regolamentazione, le parti convengono di incontrarsi entro il 31 maggio 1985; la Federpesca si impegna a fornire, prima di tale data, le relative controproposte.

Pertanto, per la pesca oltre gli stretti entrano in vigore unicamente la premessa, gli articoli 34 e 35 e le tabelle allegate.

Qualora non vengano rispettati gli impegni succitati le tabelle per la pesca oceanica cesseranno di avere validità dal 31 maggio 1985.

ALLEGATI

Allegato 1

Tabelle

Pesca mediterranea

Qualifiche	Indenn. navigaz.	13 ^a e 14 ^a	Ferie	Anzian.	Retrib. mens. fissa	60% pan. conv.	Imponib previd.	1/26	Valore base straord.
Costiera locale:									
Com. Motor/ Capo Pes.	570.000	102.000	69.000	41.000	782.000	27.000	768.000	30.000	4.500
Marinaio	530.000	96.000	65.000	39.000	730.000	27.000	718.000	28.000	4.200
Giovanotto	500.000	91.000	61.000	37.000	689.000	27.000	679.000	26.000	4.000
Mozzo	470.000	86.000	58.000	35.000	649.000	27.000	641.000	25.000	3.700

Qualifiche	Indenn. navigaz.	13 ^a e 14 ^a	Ferie	Anzian.	Retrib. mens. fissa	60% pan. conv.	Imponib previd.	1/26	Valore base straord.
Costiera ravvicinata:									
Com. Motor/ Capo Pes.	605.000	108.000	73.000	44.000	830.000	27.000	813.000	32.000	4.800
Marinaio	570.000	102.000	69.000	41.000	782.000	27.000	768.000	30.000	4.500
Giovanotto	520.000	94.000	63.000	38.000	715.000	27.000	704.000	27.000	4.100
Mozzo	470.000	86.000	58.000	35.000	649.000	27.000	641.000	25.000	3.700

Qualifiche	Indenn. navigaz.	13 ^a e 14 ^a	Ferie	Anzian.	Retrib. mens. fissa	60% pan. conv.	Imponib previd.	1/26	Valore base straord.
Altura oltre 20 miglia:									
Com. Motor/ Capo Pes.	645.000	115.000	77.000	46.000	883.000	27.000	864.000	34.000	5.100
Marinaio	590.000	106.000	71.000	43.000	810.000	27.000	794.000	31.000	4.700
Giovanotto	530.000	96.000	65.000	39.000	730.000	27.000	718.000	28.000	4.200
Mozzo	500.000	91.000	61.000	37.000	689.000	27.000	679.000	26.000	4.000

Pesca oltre gli stretti

Qualifiche	Indenn. navig.	13 ^a e 14 ^a	Festività	Ferie	Anzian.	Retrib. mensile fissa	60% pan. conv.	Imponib. previden.	1/26	Valore base straord.
Comandante e Dir. Macch.	890.000	156.000	171.000	105.000	89.000	1.411.000	27.000	1.349.000	54.000	8.200
1 ^a Ufficiale	760.000	134.000	146.000	90.000	76.000	1.206.000	27.000	1.157.000	46.000	7.000
2 ^a Uff. e Uff. radiotel.	700.000	124.000	135.000	84.000	71.000	1.114.000	27.000	1.070.000	43.000	6.400
Nostromo, Cap. Macch. Ingrassat. Aiuto Mot. Marinaio, Pescatore, Retiere, Cuoco, Fuoc. Carbonaio	650.000	116.000	125.000	78.000	66.000	1.035.000	27.000	996.000	40.000	6.000
altre qualif.	610.000	109.000	117.000	73.000	62.000	971.000	27.000	936.000	37.000	5.600
Giovanotto	550.000	99.000	106.000	67.000	56.000	878.000	27.000	849.000	34.000	5.000
Mozzo	490.000	89.000	94.000	60.000	51.000	784.000	27.000	760.000	30.000	4.500

Allegato 2

Convenzione d'imbarco

Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di

Convezione di imbarco

L'anno..... il giorno..... del mese di innanzi a noi..... Ufficiale di porto delegato dal Sig. Comandante di porto a ricevere le convenzioni di arruolamento presenti gli infradescritti testimoni, si è presentato il Sig..... il quale, in forza di atto del rogato costituito procuratore..... armatore..... del peschereccio denominato di tonnellate..... iscritto al n. di matricola presso il Compartimento marittimo di adibito al servizio di pesca e le persone di cui appresso indicate, le quali, dovendo far parte dell'equipaggio del natante predetto, dichiarano di imbarcarsi ai patti e condizioni stabilite nel vigente contratto collettivo di lavoro per gli addetti alla pesca meccanica.

La presente Convenzione è stipulata a tempo $\frac{\text{indeterminato}}{\text{determinato}}$ = con decorrenza dal giorno ...

Data lettura e spiegazione delle norme del detto contratto collettivo che, ad ogni fine ed effetto, si intendono come testualmente riproposte nella presente Convenzione, e data altresì lettura di quest'ultima le parti hanno pienamente confermato sottoscrivendo con Noi e i testimoni presi all'atto.

<i>Cognome e nome</i>	<i>Compartim.</i>	<i>Classe leva</i>	<i>Grado a bordo</i>	<i>Matricola n.</i>	<i>Paga</i>

Allegato 3

Indennità di perdita corredo strumenti professionali e utensili (Art. 27)

In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore, del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:

a) Indennità perdita corredo

Comandante L. 605.000
Direttore di macchina L. 570.000
Ufficiali L. 450.000
Sottufficiali L. 270.000
Marinai, Ingrassatori, Pescatori L. 210.000
Giovanotti, Mozzi L. 185.000

b) Indennità perdita strumenti professionali e utensili

Comandante L. 442.000
Ufficiali di coperta L. 396.000
Direttore di macchina L. 103.000
Ufficiali macchinisti L. 69.000
Cuoco per perdita utensili L. 28.750

Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionate a quelle indicate nella tabella.

E' sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali e utensili, provvedendoli egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo.

Le suddette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti.